

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Ricorso

nell'interesse della Dott.ssa **ANGELA RACCUIA**, nata a Novara di Sicilia (Me) il 20 febbraio 1956 (C.F. RCCNGL56B60F951H), e residente a Tripi (Me) Via S. Onofrio n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnfi.it), ricorrente,

contro

- l'**ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*,

e nei confronti

dei Dott.ri **BONINA FRANCESCO PAOLO** e **TUZZA MARIA LINA SANTA**, controinteressati,

per l'annullamento

- previa sospensione, del D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782;

- del verbale e delle schede di valutazione della ricorrente nella parte in cui non è stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6.50 punti *ex art. 9, L. 8 marzo 1968, n. 221*, sul punteggio massimo ottenuto con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale;

- della nota Dip. Reg.le Pianificazione Strategica, Servizio 7 - Farmaceutica, 15 aprile 2016 prot. n. 34230, pervenuta il 21 successivo, con la quale è stata respinta l'istanza di revoca in autotutela presentata dalla ricorrente;

- ove occorra, ed in via subordinata, dell'Allegato "A" del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche, approvato D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782, nonché della relazione finale della Commissione giudicatrice di cui alla nota Segr. Concorso 16 gennaio 2015 n. 37, con la quale sono stati determinati i criteri di valutazione dei candidati, ove venissero interpretati in maniera restrittiva rispetto all'applicazione della maggiorazione *ex art. 9*, L. n. 221/1968;

- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o connesso di cui non è stata data comunicazione.



P r e m e s s e :

L'8 febbraio 2013, la ricorrente presentava domanda (prot. n. 000997 - 08-02-2013 - 190) di partecipazione al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sicilia, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782.

La Dr.ssa Raccuia si collocava alla posizione n. 54 della graduatoria provvisoria di assegnazione delle sedi (punteggio: 43,165; età media: 57,0212), approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169.

Secondo quanto potuto appurare successivamente, tuttavia, nella determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli professionali, attribuito nella misura massima di 35 punti, la Commissione giudicatrice non ha erroneamente applicato, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato dalla ricorrente, per oltre 5, anni quale titolare di sede farmaceutica

rurale ex art. 9 L. n. 221/1968: la Dr.ssa Raccuia, infatti, dal 18 novembre 1998 all'11 gennaio 2013, è stata titolare di farmacia rurale sussidiata, denominata Farmacia Beltipo di Raccuia Angela, ubicata nel comune di Tripi (ME) in Via F. Todaro, n. 132.

Con raccomandata a/r del 29 febbraio 2016, pertanto, la ricorrente chiedeva all'Amministrazione intimata di riformulare la graduatoria provvisoria, applicando la citata maggiorazione, anche in base a quanto stabilito recentemente dal Consiglio di Stato, circa il corretto orientamento da seguire nell'interpretazione dell'art. 9, L. n. 221/1968 (Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667).

Con successiva nota del 15 aprile prot. n. 34230, tuttavia, il Dip. Reg.le Pianificazione Strategica, servizio 7 – Farmaceutica, rappresentava di non voler “*procedere ad alcuna rivalutazione dei punteggi attribuiti per i servizi prestati presso quegli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità*”, stante l'uniforme interpretazione ed applicazione in sede concorsuale, di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli.

A fronte della palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, non resta che affidarsi alla giustizia di codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti

Motivi

I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 in combinato disposto con l'art. 9 L. n. 221/1968. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Allegato “A” del D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, erroneità, illogicità e travisamento dei fatti. Disparità di

trattamento. Ingiustizia manifesta.

1.1. Come accennato in premessa, la ricorrente, collocatasi in graduatoria al posto n. 54, con punti 43,165, contesta il punteggio attribuitole nella valutazione della carriera professionale, in quanto non è stata applicata la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 L. n. 221/1968, perché già titolare di una farmacia rurale.

E' accaduto, in sostanza, che, in base ad una erronea interpretazione sia dell'art. 9, L. n. 221/1968 (in combinato con gli artt. 4 e 5 D.P.C.M. n. 298/1994), che della *lex specialis*, la Commissione ha ritenuto che ove il candidato raggiungesse il punteggio massimo conseguibile nella valutazione della carriera professionale, non potesse beneficiare dell'ulteriore maggiorazione sopra descritta.

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione del tutto soggettiva e che non trova alcun riscontro né nelle disposizioni normative sopra citate né nella giurisprudenza, ormai più che consolidata.

Ed infatti, né la L. 8 novembre 1991, n. 362, che ha, poi, riorganizzato la materia concorsuale in ambito farmaceutico, né il D.P.C.M. n. 298/94 che ha, invece, disciplinato i criteri di valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, hanno abrogato la disposizione di cui all'art. 9, L. n. 221/68. Tale ultima norma, anzi, è stata confermata dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 tra quelle di cui si è ritenuta «*indispensabile la permanenza in vigore*».

Ed infatti, giurisprudenza ormai monolitica, ha da tempo chiarito che «*in tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 l. n. 221/1968, che prevede una maggiorazione di punteggio in*

favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come "lex specialis" e deve, pertanto, ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal d.P.C.M. n. 298/1994" (C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2009 n. 635; in termini, di recente, Sez. III, 14 dicembre 2015 n. 5667; cfr. anche T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 18 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 2006 n. 978).

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte costituzionale che, pur se in via incidentale, ha ritenuto vigente l'art. 9, L. n. 221/68, chiarendo che *"la legislazione statale prevede misure di compensazione della condizione dei titolari di farmacia rurale attraverso l'assegnazione di maggiori punteggi per i titoli professionali nei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche nella misura fissata del quaranta per cento (fino ad un massimo di 6,50 punti) dall'art. 9 l. n. 221 del 1968, tuttora vigente"* (sent. 28 dicembre 2006 n. 448).

La norma, pertanto, costituisce diretta attuazione del principio di eguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.*, proprio perché finalizzata a compensare l'oggettiva situazione di svantaggio di chi opera come titolare di una sede farmaceutica rurale, attraverso un *bonus* ulteriore sul punteggio conseguibile in sede di concorso: sono, infatti, note le tante difficoltà anche di carattere economico che riguardano tali presidi, considerati per l'appunto disagiati, e che esigono quindi trattamenti a loro volta diversificati.

Il *modus operandi* della Commissione giudicatrice, pertanto, oltre ad essere certamente contrario al dato normativo, risulta del tutto irragionevole ed in aperta violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*

Nella specie, andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano senza alcun dubbio 43,165 punti, i quali maggiorati di 6,50 - per la titolarità di una farmacia rurale dal 18 novembre 1998 all'11 gennaio 2013 - avrebbero determinato un punteggio complessivo di **49,665**, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.

Ne discende che l'intera graduatoria provvisoria dovrà essere riformulata, tenendo conto, nei casi in cui sarà applicabile, della maggiorazione in questione.

1.2. Si aggiunga, altresì, che il bando stesso, all'art. 8, prescrive che all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di una farmacia rurale «*si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968*».

La Commissione giudicatrice, pertanto, ha contravvenuto anche alla *lex specialis* ponendo dei limiti nell'applicazione del punteggio del tutto arbitrari e, quindi, illegittimi.

Ciò, peraltro, è avvenuto sull'erroneo presupposto che la valutazione dei titoli professionali fosse un'attività esclusivamente automatica, che si sarebbe esaurita nel momento stesso in cui i candidati inserivano i dati nell'apposita piattaforma informatica ministeriale.

Si legge, infatti, nella relazione con la quale sono stati resi noti i criteri di valutazione adottati, che la Commissione «*non si è occupata della valutazione di:*

- titoli relativi all'esercizio professionale (...)

in quanto calcolate automaticamente dall'apposita piattaforma

informatica ministeriale all'atto dell'immissione dei dati da parte dei candidati».

Ora, è del tutto evidente che, invece, la Commissione avrebbe potuto e dovuto considerare, in aggiunta al punteggio automaticamente determinato, proprio gli ulteriori punteggi in applicazione della maggiorazione *ex art. 9 L. n. 221/1968*, in quanto non determinabile a priori ma solo attraverso una valutazione discrezionale, optando per un minimo o un massimo di punteggio attribuibile.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'intera attività valutativa svolta.

* * * * *

In via del tutto subordinata e cautelativa, non resta che dedurre anche l'illegittimità del del bando di concorso e della relazione della Commissione prot. Segr. Concorso 16 gennaio 2015 n. 36, con la quale sono stati esplicitati i criteri di valutazione, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che la maggiorazione *ex art. 9 L. n. 221/1968* non può comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 in combinato disposto con l'art. 9, L. n. 221/1968. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost. Sviamento di potere.

Come già sopra meglio argomentato, ed a cui per brevità integralmente ci si riporta, una limitazione dell'operatività della maggiorazione *ex art. 9, L. n. 221/1968* da parte della *lex specialis* o, peggio ancora, della Commissione giudicatrice, è del tutto illegittima.

Ed, infatti, il Consiglio di Stato ha, recentemente, ribadito che la

normativa in questione *“in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, non può essere disapplicata dal bando di concorso, (né tantomeno dalla Commissione giudicatrice n.d.r.) che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art. 9 L. n. 221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario”* (Sez. III, sentenza 14 dicembre 2015 n. 5667).

Nell'art. 8 del bando in questione, tuttavia, non vi è alcuna esplicita limitazione nel senso sopra richiamato ma, evidentemente, la formulazione della clausola ha generato un equivoco di fondo.

Ed infatti, il tetto massimo è stato concretamente applicato dalla Commissione che, come già sopra chiarito, si è *“autolimitata”* nella formulazione del punteggio inerente i titoli relativi all'esercizio professionale *“perché calcolate automaticamente dall'apposita piattaforma informatica”* (cfr. relazione sui criteri di valutazione).

Inoltre, con nota 15 aprile 2016 prot. n. 34230, l'Amministrazione ha chiarito che la normativa di settore, esplicitamente richiamata nel bando, è *“uniformemente interpretata nel senso di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli”*, il che, preclude la possibilità di ulteriori maggiorazioni che, anzi, sempre a detta dell'Amm.ne intimata, sarebbero comprese nella ponderazione del punteggio. Per tali ragioni, l'istanza di revoca in autotutela veniva respinta.

Per quanto ampiamente sopra chiarito; invece, è evidente il contrario: è stato, infatti, ampiamente dimostrato come sia il dato normativo che l'unanime interpretazione giurisprudenziale, confermino e ritengano applicabile la maggiorazione ex art. 9, L. n. 221/1968 nei termini sin ora

prospettati.

Non resta, pertanto, che annullare i provvedimenti impugnati.

Domanda di sospensione.

Il ricorso è fondato e sarà accolto.

Quanto al *fumus*, è evidente l'illegittimità dei punteggi formulati da parte della Commissione.

Quanto al *periculum*, si precisa che, in tale fase, proprio perché non si sono ancora consolidate posizioni che rischiano di restare frustrate in esito alla decisione del merito del ricorso, è più che mai opportuno sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo per l'Amministrazione intimata di riformulare il punteggio nei confronti della ricorrente, applicando le maggiorazioni spettanti *ex art. 9, L. n. 221/1968*.

Per questi motivi,


SI CHIEDE

previa sospensione, che codesto On.le Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Messina-Catania, 17 giugno 2016



Prof. Avv. Antonio Saitta

Mandato difensivo

Io sottoscritta Dr. **Angela Raccuia**, nata a Novara di Sicilia il 20 febbraio 1956, C.F. RCC NGL 56B60 F951H, e residente a Tripi (ME) Via S. Onofrio, 3, presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato e pertanto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti impugnazioni e proporre appelli, il Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STT NTN 63M13 F158C; Fax. 090 770228; PEC antonio.saitta@certmail-cnf.it), lo autorizzo, e con lui i suoi collaboratori e/o sostituti, a utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso il nominato difensore come indicato in atti.

Messina, 20/6/2016




La sottoscrizione che precede è vera e autentica




Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 - previa iscrizione al n. 104 del mio cronologico, ho notificato per conto della ricorrente il superiore atto, avente mandato speciale in calce a:

1) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi n. 81 (c.a.p. 90146), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387260-2 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale



Prof. Avv. Antonio Saitta


2) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA SERVIZIO 7 - FARMACEUTICA, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi n. 81 (c.a.p. 90146), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387261-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale




Prof. Avv. Antonio Saitta


3) **BONINA FRANCESCO PAOLO**, residente in Catania, Via Randazzo n. 19 (c.a.p. 95125), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387259-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale




Prof. Avv. Antonio Saitta

4) **TUZZA MARIA LINA SANTA**, residente in Francoforte (SR), Via Mentana n. 6 (c.a.p. 96015), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387258-8 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.




Prof. Avv. Antonio Saitta

1 N. Raccomandata

76715387260-2

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	ASS. TO REG. LE SALUTE, AVVOCATURA DIST. DELLO STATO DI CAMPANIA PALERMO
	DESTINATARIO VIA A. DE GASPERI N. 81
	VIA / PIAZZA 90146
	C.A.P. PALERMO
MITTENTE	Prof. Aw. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA - Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831
	MITTENTE
	VIA / PIAZZA
	C.A.P. COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 37262 Sez. 07 Operaz. 282
 Causale: AG 20/06/2016 17:44
 Peso gr.: 38 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 767468569591 TASSE
 (accettazione manuale)

2 N. Raccomandata

76715387261-3

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	ASS. TO REG. LE SALUTE - DIR. MANIPOLAZIONE STAT. CH. AVVOCATURA DI S.R. DELLO STATO DI PALERMO
	DESTINATARIO VIA A. DE GASPERI
	VIA / PIAZZA 90146
	C.A.P. PALERMO
MITTENTE	Prof. Aw. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA - Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831
	MITTENTE
	VIA / PIAZZA
	C.A.P. COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 37262 Sez. 07 Operaz. 283
 Causale: AG 20/06/2016 17:46
 Peso gr.: 38 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 767468569614 TASSE
 (accettazione manuale)

3

N. Raccomandata

76715387259-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. w/151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. BONINA FRANCESCO PAOLO	
	VIA / PIAZZA	VIA RANDAZZO	19 N° CIV.
	C.A.P.	95125 CATANIA	PROV. 1
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 37262 Sez. 07 Operaz. 280
 Causale: AG 20/06/2016 17:37
 Peso gr.: 38 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6846 767468569603
 (accettazione manuale) TASSE

4

N. Raccomandata

76715387258-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. w/151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. SA TUBBA MARIA LINA SANTA	
	VIA / PIAZZA	VIA MENTANA	6 N° CIV. SR
	C.A.P.	96045 FRANCOFALCO	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 37262 Sez. 07 Operaz. 281
 Causale: AG 20/06/2016 17:41
 Peso gr.: 38 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6846 767468569579
 (accettazione manuale) TASSE

N° 106 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA 18 il 20/06/16

diretto a DOTT. BONINA FRANCESCO PAOLO VIA RANDAZZO N. 19, 95125 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 20/06/16

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4) Myra
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8) Luigi
- Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 220616 del 20/06/16

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controlfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 106 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA 18 il 20/06/16

diretto a DOTT. SIA TUSTA MARIA LINA SANTA, VIA MENTANA N. 6, 96045 FRANCOFONTE (SR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 22-06-16

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8)
- Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 220616 del 22-06-16

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controlfirma dell'impiegato postale)


Bollo da apporre
all'atto
della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)


76715387259-0

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

DOCT. SA ANGELA RACCUVA


Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

AG



76746856960-3

Bollo dell'ufficio di partenza



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)


76715387258-8

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

DOCT. SA ANGELA RACCUVA

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

AG



76746856957-9

N° 104 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSSINA 18 il 20/6/16
 diretto a ASS. SO. REG. LE. ALLA SALUTE DO AVVOCATURA DIST. DELLO STATO DI PALERMO VIA A. DE GASPERI 81, 90146 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il _____

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1) _____

Curatore fallimentare (2) _____

Domiciliatario (3) _____

Familiare convivente (4) _____

Addetto alla casa (5) _____

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) _____

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) _____

Delegato dal direttore del (8) _____

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) _____

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 104 del _____ del _____
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. _____

in qualità di (10) _____

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____

sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data _____

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(conferma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°.
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 104 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSSINA 18 il 20/6/16
 diretto a ASS. SO. REG. LE. ALLA SALUTE - DIP. REG. PIANIFICAZIONE STRATEGICA SERVIZIO 7 - FARMACOVIGILANZA DO AVVOCATURA DIST. DELLO STATO DI PALERMO VIA A. DE GASPERI N. 81, 90146 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il _____

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1) _____

Curatore fallimentare (2) _____

Domiciliatario (3) _____

Familiare convivente (4) _____

Addetto alla casa (5) _____

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) _____

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) _____

Delegato dal direttore del (8) _____

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) _____

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 104 del _____ del _____
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. _____

in qualità di (10) _____

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____

sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data _____

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(conferma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°.
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

